

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 58 DEL 22/07/2026

PORTO DI ANCONA – UTILIZZO DELL'AREA GIÀ ADIBITA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI MERCI PERICOLOSE PRESSO LA ZONA C.D. DELLA DARSENA MARCHE

IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato a questa Autorità in data 30 Giugno 2026 ed acquisito al protocollo dello stesso Ente con n.12430 del 01/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 1 del 12/01/2004, con la quale si stabiliva già la disciplina in ordine alle operazioni di deposito temporaneo e sosta nel porto di Ancona delle unità di carico destinate al trasporto marittimo delle sostanze pericolose (individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 293 in data 16/05/2001);
- ATTESO** che tale provvedimento, tra l'altro, recava disposizioni in ordine all'utilizzo pubblico di un'area presso la zona doganale c.d. della darsena Marche nel porto di Ancona ai fini della sosta temporanea di unità di carico contenenti merci pericolose;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 58 del 03/07/2026, recante il Regolamento degli accosti, dei servizi tecnico-nautici e di sicurezza del porto di Ancona e Falconara Marittima, in base alla quale risulta abrogato il succitato precedente provvedimento della stessa Capitaneria di Porto n. 1/2004;
- CONSIDERATO** che la predetta area presso la zona doganale c.d. della darsena Marche nel porto di Ancona, quale spazio di sosta temporanea – ovvero intermedia – delle merci pericolose in transito nello stesso scalo, si rivela al momento essenziale per le esigenze del traffico marittimo, tanto da non poter prescindere dalla sua continua fruibilità;
- VISTO** l'art. 2 del D. Lgs. n. 105/2015 (c.d. Direttiva Seveso 3), secondo il quale la stessa norma non si applica *“...al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli ...”*;
- RITENUTO** alla luce di tutto quanto sopra di dover stabilire oggi le modalità di utilizzo della succitata area per la sosta temporanea delle merci pericolose, ciò nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente, in via transitoria ovvero nelle more dell'adozione di nuovi provvedimenti a carattere definitivo per la gestione dell'area medesima;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Con decorrenza immediata, nella zona doganale c.d. della darsena Marche del porto di Ancona, lo spazio evidenziato in colore rosso nell'allegata immagine planimetrica – della superficie pari a mq 450,00 c. ca (rif. **Allegato 1**) – è riservato alla sosta temporanea di merci pericolose in container, queste ultime strettamente legate alle autorizzazioni di imbarco e sbarco competenti all'Autorità Marittima ai sensi dell'IMDG Code.

Tale sosta è subordinata al puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni da parte del soggetto fruitore della suddetta area o suo delegato (es. compagnia marittima, agente raccomandatario marittimo, spedizioniere doganale, etc.):

- rispetto delle capacità ricettive dell'area, secondo quanto indicato nella specifica immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento (rif. **Allegato 2**), considerando che, in ogni caso, il deposito dei contenitori non può estendersi in altezza oltre alla terza fila;
- comunicazione – con preavviso di almeno 24 h rispetto al deposito – all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.porto.ancona.it, recante indicazioni in ordine al nome della nave sulla/dalla quale saranno imbarcate e/o sbarcate le merci oggetto della comunicazione, ai tempi di permanenza dello stesso deposito ed il recapito telefonico di un proprio referente, corredata dall'allegato tecnico "Multimodal" e relativa scheda tecnica di sicurezza del materiale da depositare ai sensi dell'IMDG Code;
- rispetto di tutto quanto previsto nella comunicazione di cui al precedente punto;
- attuazione, verso le unità di carico depositate per proprio conto, per tutto il tempo del relativo deposito, di adeguata sorveglianza, ciò in relazione alle criticità potenzialmente ravvisabili secondo la scheda tecnica di cui sopra per la sicurezza fisica e la salute delle persone nonché per la salvaguardia ambientale;
- al termine del periodo di deposito comunicato, l'area interessata dallo stesso dovrà essere sgomberata e rimessa in pristino stato.

In relazione alle su indicate prescrizioni, il soggetto fruitore della predetta area di deposito – od altro soggetto all'uopo delegato – resta in ogni caso pienamente responsabile della buona custodia della merce che per suo conto sarà depositata nell'area medesima, restando in proposito questa Autorità sollevata da ogni responsabilità.

In relazione a quanto sopra, è fatto assoluto divieto di avviare le operazioni di deposito nel caso di saturazione della capacità ricettiva.

ART. 2

In relazione alle modalità di fruizione di cui al precedente art. 1, resta in ogni caso vietato il deposito sull'area in questione delle merci identificate con le seguenti classi IMO

ex IMDG Code:

- Classe 1;
- Classe 6.2;
- Classe 7.

ART. 3

È fatto obbligo per chiunque, nei limiti delle proprie competenze, di diffondere il presente provvedimento, con estensione dello stesso ai soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo nell'ambito delle attività a cui lo stesso provvedimento attiene.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Dott. Mirco Carloni)

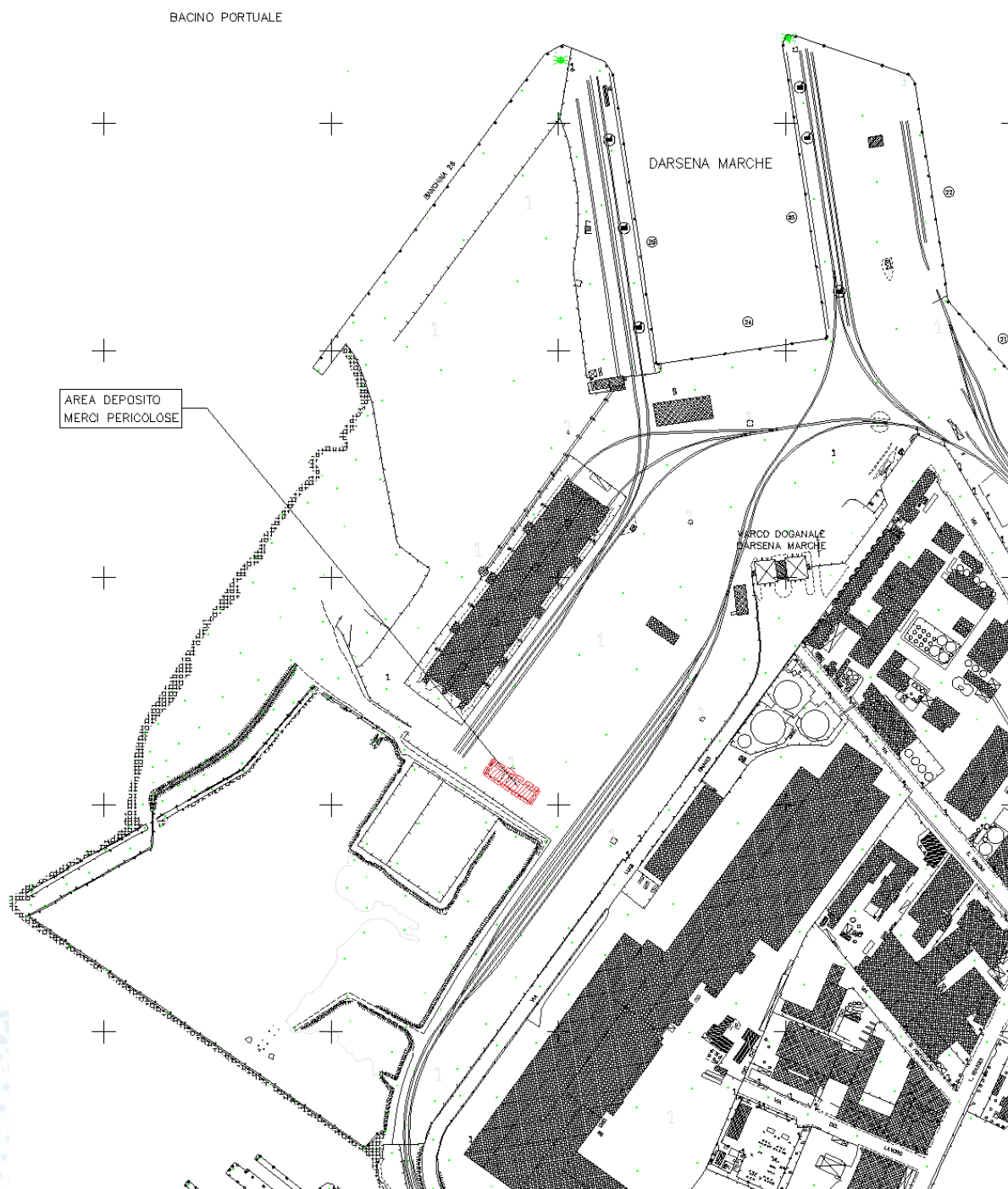


Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ANCONA – UTILIZZO DELL'AREA GIÀ ADIBITA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI MERCİ PERICOLOSE PRESSO LA ZONA C.D. DELLA DARSENA MARCHE

Allegato 1





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ANCONA – UTILIZZO DELL'AREA GIÀ ADIBITA ALLA SOSTA TEMPORANEA DI MERCİ PERICOLOSE PRESSO LA ZONA C.D. DELLA DARSENA MARCHE

Allegato 2

AREA DEPOSITO
CONTAINER CON MERCİ
PERICOLOSE

PLANIMETRIA A

